



**OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231**

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Febbraio 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Prime scadenze per la NIS2 e rapporti con il D.lgs. 231/2001



Scaduto il termine per il censimento delle imprese e delle pubbliche amministrazioni sulla piattaforma digitale istituita dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il Decreto Legislativo n. 138/2024 – in attuazione della Direttiva UE – mira a garantire il rafforzamento della sicurezza informatica a livello nazionale, anche mediante l'individuazione di standard di sicurezza comuni ai diversi operatori nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea.

Le principali misure imposte dalla normativa europea consistono:

- i. nell'implementazione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, con un approccio multirischio;
- ii. nel monitoraggio del rispetto della normativa e delle misure di sicurezza adottate al fine di prevenire e identificare eventuali vulnerabilità dei sistemi;

- iii. nell'individuazione di un articolato processo di notifica degli incidenti informatici.

Rimane tuttavia da chiarire quali siano le interazioni tra il D.lgs. 138/2024 e il D.lgs. 231/2001.

Nonostante il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sia uno strumento volto a prevenire la responsabilità dell'ente derivante da reato commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso, è evidente – soprattutto con riferimento ai reati informatici – che l'istituzione di un sistema di controllo efficace sia idoneo anche a prevenire la commissione di reati a danno dell'ente stesso.

Dunque, sebbene il D.lgs. 138/2024 nulla dica circa l'integrazione tra il Modello Organizzativo di Gestione della Cybersicurezza e Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001), sembra opportuno garantire un coordinamento tra le misure di sicurezza adottate in forza del primo e i presidi di controllo previsti nel secondo.

E tale integrazione sembra ancor più necessaria alla luce dei recenti attacchi *hacker* che hanno visto soccombere le pubbliche amministrazioni italiane, i quali hanno evidenziato ancor di più la necessità di rafforzare i sistemi informatici nazionali sia pubblici che privati.

Per maggiori approfondimenti in merito agli obblighi imposti alle aziende e alle pubbliche amministrazioni si segnalano i seguenti precedenti contributi: [Cybersicurezza: novità normative e responsabilità amministrativa degli](#)

enti e Decreto NIS 2: nuovi obblighi per le imprese in materia di cybersecurity

* * *

Tavolo tecnico per la revisione del D.lgs. 231/2001: il contributo di Assonime



Condividiamo il documento pubblicato da Assonime lo scorso 10 febbraio in occasione dell'audizione presso il tavolo tecnico del Ministero della Giustizia, istituito per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, che ha visto il coinvolgimento di associazioni, ordini professionali, accademici ed esperti per arricchire il dibattito e acquisire elementi utili per la riforma.

Il documento sottolinea che, nel corso di quasi venticinque anni di applicazione del D.lgs. 231/01, la normativa ha subito numerose modifiche legislative che hanno ampliato il catalogo dei reati, rafforzato la governance dei controlli societari e inasprito le sanzioni.

Tuttavia – viene sottolineato – il meccanismo premiale previsto dalla disciplina 231/01 non ha funzionato come previsto, con i modelli organizzativi delle imprese spesso ritenuti inadeguati dai giudici.

Alla base delle proposte di Assonime vi è la generale revisione della disciplina della

responsabilità degli enti, al fine di allinearla innanzitutto ai cambiamenti intervenuti nel contesto normativo e giurisprudenziale.

Nel documento vengono offerti interessanti spunti per l'innovazione di alcune tematiche particolarmente rilevanti, come (i) la prescrizione dell'illecito amministrativo, il cui regime andrebbe equiparato a quello previsto per la persona fisica, (ii) l'abbandono della condizione dell'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo come condizione necessaria per l'operatività dell'esimente e (iii) il sistema sanzionatorio e cautelare, che andrebbe rivisto al fine di assicurare proporzionalità e ragionevolezza della pena, tutelando altresì il valore della continuità aziendale come bene collettivo.

Il documento discute altresì la questione delle piccole imprese, evidenziando come il modello normativo della disciplina 231 entri in crisi in strutture poco articolate, rendendo dunque necessaria l'introduzione di misure di semplificazione specificamente rivolte agli enti di dimensioni più ridotte.

Infine, il documento esplora nuove prospettive di premialità e giustizia riparatoria, sottolineando l'importanza di un approccio integrato alla gestione del rischio e alla compliance, e suggerisce che la riforma della disciplina 231 potrebbe costituire un'occasione per avviare un dibattito sulle criticità e le opportunità derivanti dall'interazione con altre discipline rilevanti per le imprese e per il sistema economico generale.

* * *

Caporalato nel settore moda: dalla revoca dell'amministrazione giudiziaria al Protocollo di legalità della Prefettura



Il Tribunale di Milano, sezione Misure di Prevenzione, ha recentemente revocato il provvedimento di amministrazione giudiziaria disposto ad aprile 2024 nei confronti di una delle società di un noto gruppo di moda, deputata alla produzione di abbigliamento, calzature e borse.

La contestazione riguardava gli omessi controlli sulla filiera produttiva, che sarebbero stati necessari al fine di prevenire il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori.

La Società posta in amministrazione giudiziaria non era, infatti, indagata, ma gli veniva contestato di non essersi attivata adeguatamente e di **non essere stata in grado di prevenire e arginare lo sfruttamento lungo la propria catena produttiva** così agevolando colposa fenomeni di caporalato (per maggiori approfondimenti sul tema cliccate [QUI](#)).

Nell'ambito del provvedimento di revoca, emesso con qualche mese di anticipo rispetto al termine prefissato, si fa riferimento ad un *"virtuoso percorso compiuto (dalla società amministrata) nel solco delle prescrizioni impartite dal Tribunale"*.

Tra le prescrizioni compaiono la verifica dei fornitori, la risoluzione dei rapporti con i

soggetti "a rischio", la previsione di *best practices*.

Sul punto, riprendendo il provvedimento con il quale il Tribunale aveva disposto la misura, si evidenzia che tra gli strumenti preventivi alla proliferazione di condotte illegali nell'ambito della catena di fornitura rivestono un ruolo centrale l'adozione e l'attuazione di un efficace **Modello di Organizzazione, gestione e controllo e la proceduralizzazione** dei processi in materia di **selezione e monitoraggio dei fornitori**.

Nel dettaglio:

- Quanto ai **Modelli 231** occorre verificare che gli stessi includano la valutazione del rischio di sfruttamento del lavoro da parte degli appaltatori della filiera produttiva, prevedendo anche specifici *audit* in loco (come richiesto nell'ambito dei provvedimenti di amministrazione giudiziaria).
- Per **Presidenti o componenti degli Organismi di Vigilanza** occorre introdurre verifiche ad hoc nell'ambito dell'Action plan annuale e richiedere specifici flussi informativi in tema di fornitori.
- Indispensabile è anche la **predisposizione di una procedura che definisca i criteri di selezione dei fornitori**, prendendo le mosse dall'esame delle diverse tipologie di *supplier* aziendali e dall'analisi del loro impatto economico e di business.
- Occorre poi prevedere criteri di **valutazione successiva dei fornitori** – il c.d. "monitoraggio" – capaci di escludere i soggetti che non soddisfano **criteri di affidabilità predeterminati** (c.d. fornitori "a rischio").

Si segnala da ultimo che, alla luce dei diversi provvedimenti in materia di amministrazione giudiziaria che hanno interessato diverse aziende operanti nel settore della moda connessi a profili di criticità nella filiera dei subappalti, è in corso di definizione e approvazione un **Protocollo per prevenire il caporalato nel settore della moda**.

Tale documento fa seguito e ricalca quello che già ha interessato il **settore della logistica** (e di cui abbiamo parlato [QUI](#)), con le dovute particolarità che dipendono dallo specifico settore.

Si tratta di un documento voluto dalla Prefettura e dal Tribunale di Milano, per contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e **garantire supply chain virtuose, secondo un sistema comune di monitoraggio**.

Il principio cardine del Protocollo è la trasparenza lungo tutta la filiera produttiva.

In attuazione dello stesso verrà costituita una **piattaforma di filiera**, su base volontaria, con lo scopo di censire le aziende appaltatrici e facilitare i controlli delle società committenti.

Su tale piattaforma verranno caricati i documenti che certificano la conformità alle normative fiscali e del lavoro da parte delle diverse società, rendendo in tal modo più semplici anche i controlli da parte delle Autorità.

* * *

RENTRI: gli obblighi per gli operatori e i riflessi sul sistema 231



È scaduto il 13 febbraio 2025 il primo termine per l'iscrizione al RENTRI rivolto a circa 70 mila operatori professionali e grandi produttori di rifiuti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è uno strumento fondamentale per la gestione e il controllo dei rifiuti in Italia. Introdotto dal D.M. 59/2023 con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, consente di monitorare i flussi di rifiuti prodotti e gestiti sul territorio nazionale.

Attraverso un sistema informatizzato, il RENTRI raccoglie dati dettagliati sui rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, garantendo un controllo rigoroso e preciso delle operazioni.

Gli operatori a cui si applica la scadenza del 13 febbraio sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:

- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Da ieri, dunque, questi soggetti sono tenuti ad utilizzare i nuovi modelli digitali dei registri di carico e scarico, ricorrendo ai propri sistemi

gestionali o ai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Inoltre, i produttori di rifiuti sono tenuti ad emettere i FIR in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello e la vidimazione digitale. I trasportatori, invece, devono restituire ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.

Sempre a partire dal 13 febbraio, peraltro, tutti gli operatori non rientranti nelle categorie sopra indicate, anche non iscritti al RENTRI, devono utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che devono essere vidimati digitalmente e tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA.

Il nuovo formulario, che per ora rimane ancora cartaceo per tutti gli operatori, seppur vidimato tramite il portale, diventerà invece digitale dal 13 febbraio 2026, ma solo per gli iscritti al RENTRI.

L'omessa o irregolare iscrizione al RENTRI comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 per quelli pericolosi. Resta salva la possibilità di ottenere la riduzione a 1/3 della sanzione in caso di iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di legge.

All'omessa o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e nei modi previsti potrà conseguire, invece, l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 Euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

L'entrata in vigore del RENTRI e gli obblighi introdotti dal DM 59/2023 hanno un impatto significativo sul Modello 231, che dovrà essere aggiornato per includere le nuove disposizioni adottate dall'azienda nei processi di gestione dei rifiuti e contare su procedure adeguate per il rispetto degli obblighi del RENTRI.

Fondamentale risulterà inoltre la formazione del personale sui nuovi adempimenti.

Gli OdV, dal loro lato, dovranno prevedere specifiche verifiche volte ad accertare conformità e adeguatezza del nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

In conclusione, l'operatività del RENTRI rappresenta un passo importante verso una gestione più trasparente e efficiente dei rifiuti in Italia, ma impone anche nuovi obblighi e responsabilità per gli operatori del settore, che non potranno essere ignorati se si vogliono evitare le pesanti conseguenze penali ed amministrative che ne potrebbero derivare.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it